

*Evasione fiscale? L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
va revocata*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 7 luglio 2014 (est. G. Buffone)

**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ACCERTAMENTI CONDOTTI NEL
GIUDIZIO DI MERITO – INATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI
FISCALI DELLA PARTE AMMESSA – REVOCA DEL BENEFICIO –
LEGITTIMITÀ - SUSSISTE**

In materia di patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui il giudice che procede accerti la “palese inattendibilità” delle dichiarazioni fiscali, si registra una circostanza probatoria particolarmente pregnante e da poter valutare, ai fini della revoca del beneficio, anche in via esclusiva poiché il contegno della parte, nel contesto sociale di appartenenza, è in aperto contrasto con i principi che animano la disciplina positiva per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

omissis

In fatto.

ZZ veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato per promuovere il giudizio iscritto al n. ../2013 in cui questi (giusta ricorso del ... 2013) richiedeva la modifica delle condizioni di separazione consensuale sottoscritte (unitamente alla moglie YY) con verbale del .. 2011, omologato dal Tribunale di Milano, con decreto del .. 2011. La causa veniva trattata all'udienza del 26 giugno 2013; in data 10 luglio 2013, i genitori pervenivano ad accordi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale mentre la lite restava vitale sotto il profilo economico, su cui si appuntava la decisione del Tribunale di Milano, con decreto depositato in Cancelleria in data 19 luglio 2013 (Pres. Servetti, est. Cosmai): il Tribunale respingeva il ricorso del ZZ.

Con il decreto succitato (che non risulta sia stato reclamato, non avendo nulla detto sul punto il ricorrente), il Collegio accertava la «palese inattendibilità» delle dichiarazioni fiscali del ZZ. In particolare, rilevava che nel 2011, anno in cui il ricorrente aveva dichiarato un reddito complessivo di circa 4.000,00 euro annui, il ZZ aveva sottoscritto un contratto di locazione con un canone annuo di euro 7.560,00 e rilevato una quota di una s.r.l. per euro 12.371,00 (così dimostrando una capacità di spesa annua di almeno euro 19.931,00). Il Collegio rilevava ancora come il ZZ fosse proprietario del 50% della casa coniugale e come, nonostante si trattasse di bene messo a reddito (mediante locazione), essa non fosse stata dichiarata al fisco (ma lo stesso ricorrente aveva dichiarato di percepire il canone di locazione). Il decreto del Collegio, oltre a definire il merito, revocava l'ammissione del ZZ al patrocinio a spese dello Stato.

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 31 luglio 2013, il ZZ impugnava il provvedimento di revoca mediante ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002. Con ordinanza del 23 ottobre 2013, il giudice designato rilevava la erronea introduzione della lite per applicarsi il rito sommario di cognizione, giusta l'art. 15 comma I d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. Disponeva, quindi, il mutamento del rito e la regolarizzazione dell'atto introduttivo che veniva depositato, in riedizione, in data 19 novembre 2013. Con il medesimo provvedimento, veniva fissata udienza di comparizione delle parti in data 18 marzo 2014. All'udienza nessuno compariva per il Ministero della Giustizia, e veniva accertata la irregolarità della notificazione (v. verbale di udienza del 18.3.2014). Si costituiva la YY. Veniva disposto il rinnovo del procedimento notificatorio stavolta perfezionato in modo regolare: v. verbale di udienza del 3 giugno 2014. All'udienza di discussione (3.6.2014), il giudice sentiva le parti e assegnava un termine per appendici scritte contenenti le memorie conclusionali, riservando alla scadenza la decisione.

In Diritto.

[1]. I termini concessi alle parti sono scaduti in data 18 giugno 2014. Le parti hanno depositato memorie conclusionali. Può procedersi all'esame del merito. Va premesso che è ammissibile, avverso il decreto di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lo strumento impugnatorio di cui all'art. 170 d.P.R. 115/2002: la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 17 ottobre 2011, n. 21400; Cass. 4 maggio 2011, n. 9748; Cass. 10 giugno 2011, n. 12744), ha, infatti, osservato che la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, pur configurata per regolare la opposizione ai decreti di pagamento, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile.

[2]. Sempre in via preliminare, va accertata la correttezza formale del provvedimento di revoca. L'art. 136 del d.P.R. 115/2002 riconosce al «*giudice che procede*» la competenza a pronunciare il provvedimento di revoca: qualunque giudice sia chiamato ad esercitare potere giurisdizionale sulla *res litigiosa* ha dunque *potestas decidendi anche* in merito al provvedimento che riconosce alla parte il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Come segnala la più attenta Dottrina, il provvedimento di revoca può trarre linfa sia dalla mancanza originaria delle condizioni o dei presupposti di ammissibilità dell'istanza (ai sensi dell'art. 136, secondo comma, d.P.R. cit.) sia dalla sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali (ai sensi dell'art. 136, primo comma, d.P.R. cit.). A giustificare la disciplina, è sufficiente la considerazione che «il giudice civile ben può acquisire nel corso del giudizio, soprattutto nella fase istruttoria, elementi sulle condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio che possono indurlo ad una valutazione diversa da quella posta a fondamento del provvedimento di ammissione».

[3]. In merito all'ambito di valutazione del giudice della revoca, valga richiamare quanto già osservato: è lo sviluppo istruttorio del procedimento che può motivare la scelta del giudicante di recidere il legame della parte con il beneficio che le è stato concesso; in particolare,

il provvedimento di revoca può fondarsi anche sulle stesse dichiarazioni che la parte abbia reso in udienza (Trib. Minorenni Genova, 14 settembre 2012) o su fatti noti emersi nella procedura da cui possano trarsi elementi presuntivi in punto di reddito effettivo (Trib. Milano, 4 settembre 2013).

[4]. Nel caso di specie, il Collegio del provvedimento impugnato ha fatto buon governo delle regole sin qui esposte. Ha premesso, con giudizio motivato, la «palese inattendibilità» delle dichiarazioni fiscali del ZZ. In particolare, ha rilevato che nel 2011, anno in cui il ricorrente aveva dichiarato un reddito complessivo di circa 4.000,00 euro annui, il ZZ aveva sottoscritto un contratto di locazione con un canone annuo di euro 7.560,00 e rilevato una quota di una s.r.l. per euro 12.371,00 (così dimostrando una capacità di spesa annua di almeno euro 19.931,00). Il Collegio ha pure rilevato come il ZZ fosse proprietario del 50% della casa coniugale e come, nonostante si trattasse di bene messo a reddito (mediante locazione), essa non fosse stata dichiarata al fisco (ma lo stesso ricorrente aveva dichiarato di percepire il canone di locazione).

[4.1.]. Il motivo di doglianza, formulato dalla parte ricorrente, è dunque palesemente infondato. Il Tribunale, sulla scorta dei rilievi in fatto sopra illustrati, non ha ritenuto necessarie ulteriori indagini giudicando più che sufficienti i dati introdotti a supporto del provvedimento conclusivo. In particolare, il Tribunale non ha tratto dal canone locativo un giudizio concreto in ordine ad uno specifico anno di imposta ma ritenuto che, alla luce della situazione specifica del ZZ, il quadro reddituale di riferimento per le annualità di rilevanza (2012, 2013) fosse inidoneo a giustificare il provvedimento ammissivo ritenendo il ricorrente percettore di un reddito superiore alla soglia *ex lege*. Peraltro, il ricorrente si limita a censurare il giudizio reso dal Collegio sulla questione della locazione ma nulla osserva o deduce in ordine al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni fiscali: con ciò, evidentemente, formulato una domanda di impugnazione priva di possibilità di accoglimento. E, infatti, pur dove fosse accolto il ricorso facendo venir meno una delle ragioni della decisione, resterebbero valide quelle non impugnite, da sole sufficienti a sorreggere il *decisum*.

[4.2.]. In ogni caso, giova ricordare che le risultanze delle dichiarazioni dei redditi, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, non assumono rilievo decisivo e non rivestono valore vincolante, potendo piuttosto essere valutate discrezionalmente e quindi disattese alla luce delle altre risultanze probatorie, comprese le nozioni di comune esperienza e le presunzioni semplici (cfr Cass. n. 11953/95; 9876/2006; n. 18241/2006; n. 3905/2011). Invero, le dichiarazioni dei redditi non possono costituire una prova esaustiva a favore di chi le produce in virtù del principio in base al quale a nessuno è dato preconstituire una prova a proprio favore con una propria dichiarazione, tanto più quando i redditi denunciati non sono certificati da terzi soggetti sostituti di imposta e la veridicità della dichiarazione dipende interamente dal dichiarante, circostanza che impone maggiore cautela nell'accettarla come indizio delle effettive possibilità economiche dello stesso (così: Trib. Roma, sez. I civ., sentenza 25 novembre 2013 n. 23620, Pres. Crescenzi, rel. Ciavattone). Ebbene: dove il giudice che procede accerti la «palese inattendibilità» delle dichiarazioni fiscali, si registra una circostanza probatoria

particolarmente pregnante e da poter valutare, ai fini della revoca, anche in via esclusiva poiché il contegno della parte, nel contesto sociale di appartenenza, è in aperto contrasto con i principi che animano la disciplina positiva per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente (su cui cfr. Cass. Civ., sez. II, 23 novembre 2011 n. 24723).

[5.]. Il ricorso non merita dunque accoglimento. Il Ministero non si è costituito. La YY ha chiesto la refusione delle spese. Tra le parti costituite non sussiste un rapporto di soccombenza: la YY, peraltro, in ordine alla domanda del ZZ si è rimessa. Le spese vanno dunque compensate tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

RESPINGE il ricorso presentato da ZZ contro il decreto del Tribunale di Milano, sez. IX civ., depositato in Cancelleria in data 19 luglio 2013;

COMPENSA tra le parti le spese di lite

Si comunichi

Così deciso in Milano, in data 7 luglio 2014